COMUNE DI TOSSICIA

(Provincia di Teramo)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.

Indice

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 DISCIPLINA DEL TRIBUTO

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

ART. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART. 5 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 6 SOGGETTI PASSIVI

ART. 7 SUPERFICIE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI AI FINI TARI

ART. 8 ESCLUSIONI

ART. 9 RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

ART. 10 CATEGORIE DI UTENZE

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 12 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE

ART. 13 SCUOLE STATALI

ART. 14 TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO

ART. 15 TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 16 RIDUZIONI DELLA TASSA

ART. 17 AGEVOLAZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ART. 18 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

ART. 19 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

ART. 20 RISCOSSIONE

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE

ART. 22 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

ART. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Tossicia della Tassa sui Rifiuti, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
2. L'entrata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013.
3. Si applicano alla TARI in quanto compatibili, le diposizioni del Regolamento Generale delle entrate comunali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/07/2020.
4. Per quanto no non previsto dal presente Regolamento e dai Regolamenti comunali vigenti, si applicano le disposizioni di legge.

ART. 2. – DISCIPLINA DEL TRIBUTO

1. Alla Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a carico dell'utilizzatore, si applica quanto disposto dall'art. 1 commi da 639 a 705 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. e dall'art. 1 comma 738 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i.
2. Per tutti gli aspetti relativi al servizio di gestione dei rifiuti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo (definizione e classificazione dei rifiuti, assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti, zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, ecc.) si fa riferimento alla normativa ambientale, in particolare al testo unico dell'ambiente Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla L. n. 221/2015 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"

ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del Comune, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 4 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo come disciplinato nel Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali.

ART. 5 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti salvo che non rientrino nei casi di esclusione previsti da legge o regolamento:
   a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività a titolo esemplificativo e non esaustivo, mercati ambulanti, fiere, mostre, festival, concerti, luna park, circhi, raduni ed attività similari.

3. Costituisce presunzione semplice di detenzione o conduzione di un locale o di un'area scoperta e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica oppure la presenza di arredo o macchinari e finché queste condizioni permangono. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, la presunzione opera dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
4. Per le utenze non domestiche, anche in assenza delle condizioni predette, la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita,di atti assentivi o autorizzazioni per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile è tenuto a presentare su richiesta del comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ART. 7 - SUPERFICIE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI AI FINI TARI

1. Fino alla compiuta attuazione delle procedure di cui al comma 647 dell'art. 1 della L.147/13, che consistono nell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
2. La superficie calpestabile, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili

può essere desunta, oltre che da rilevazione diretta, dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

3. Per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1 e, in ogni caso, il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 45, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile a TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale.

ART. 8 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi alla tassa i locali e le aree scoperte che, non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazione, i lastrici solari, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, balconi e terrazze scoperte e simili; ecc.;
   b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
   c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle abitazioni, non operative (quali parcheggi gratuiti, aree destinate in via esclusiva al transito ed alla sosta al servizio dei dipendenti e dei clienti, parcheggi pertinenziali di attività commerciali ecc);
   d) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (es. gas e luce), sempre che non risultino persone residenti nell'immobile;
   e) le centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per l'elevazione di macchine o mezzi, cabine elettriche ed elettroniche, vani ascensori, celle frigorifere, locali destinati esclusivamente alla essicazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
   f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori. Il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo e a condizione di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile e sempre che non risultino persone residenti nell'immobile; potranno essere effettuati controlli sullo stato dei lavori da personale comunale per verificare la veridicità di quanto dichiarato;
   g) le soffitte, rispostigli, stenditoi, lavanderie, e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50, ad esclusione delle cantine;
   h) la parte degli impianti sportivi (compresi ad esempio maneggi, piste di pattinaggio, palestre, piscine, campi sportivi, piste ecc.) riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e in genere aree destinate al pubblico;
   i) i fabbricati danneggiati, oggettivamente non agibili e non abitabili e di fatto inutilizzati;
   j) gli edifici in cui viene esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi dove si svolgono le funzioni religiose;
   k) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

l) gli immobili strumentali all'attività agricola ed all'allevamento (ad esempio ricovero attrezzature agricole, fienili, legnaie, silos, stalle) ed attività florovivaistiche (ad esempio serre);
m) i locali destinati a sale espositive di musei, pinacoteche e simili e destinati esclusivamente alla raccolta e al deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico;

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

2. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
   a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
   b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

ART. 9 - RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. A tal fine dovrà essere esibita idonea documentazione da parte del rappresentante legale o altro avente titolo attestante la produzione esclusiva di rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ovvero speciali pericolosi e comprovante lo smaltimento in base alle norme vigenti.
2. Con riferimento alle superfici delle utenze non domestiche ove si producono, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, individuate ai sensi dell'art. **2** del presente Regolamento, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento a tassazione ordinaria delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Per i locali e le aree occupate da utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie da assoggettare a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, esclusivamente alla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono rifiuti urbani e speciali, le percentuali di seguito indicate:
   - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici, odontotecnici,e laboratori di analisi: 55%
   - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%
   - tintorie industriali: 65%
   - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%
   - elettrauto: 65%
   - caseifici e cantine vinicole: 30%

- pescherie e macellerie: 50%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie e pelletterie: 55%
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%
- laboratori fotografici o eliografici: 75%
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%
- cantieri edili per nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni: 70%

4. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati non comprese fra quelle indicate nel comma 3, la riduzione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali non assimilati.
5. Per fruire dell'esclusioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:
   a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, ecc.) distinti per codice CER;
   b) comunicare entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
   In difetto sarà assoggettata al tributo l'intera superficie per l'intero anno solare.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

ART. 10 – CATEGORIE DI UTENZE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, l'utenza è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica, intendendosi:
   a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
   b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
   a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti è determinato sulla base delle risultanze del foglio di famiglia anagrafico corrispondente, salvo dichiarazione, (da presentarsi con le modalità e nei termini di cui all'art. 18 del presente regolamento) del soggetto passivo relativa alla presenza per almeno sei mesi nell'anno solare di ulteriori occupanti non residenti oppure accertato dall'ufficio in assenza di dichiarazione.
   Tale numero di componenti può essere diversamente determinato
   – in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali,comunità di recupero e deve essere dichiarato con le modalità e nei termini di cui all'art. 18 del presente regolamento. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

– In caso di congiunto che dimora in altra provincia per motivi di studio o lavoro per un periodo superiore a sei da comprovarsi mediante idonea documentazione (es. contratto di locazione, ecc.);

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;

b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze il numero dei componenti è determinato sulla base della seguente tabella di deduzione presuntiva del parametro numero occupanti in funzione del parametro superficie abitazione determinata in osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento edilizio del Comune di Tossicia.

SUPERFICIE ABITAZIONE Mq	NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
< = 35	**1**
36 - 55	**2**
56 - 75	**3**
76 - 100	**4**
101 - 150	**5**
Oltre 150	**6**

c) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la propria residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

d) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se condotte da persona fisica priva di utenza abitativa nel Comune, si considerano utenze non domestiche.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa è determinata annualmente sulla base del piano finanziario in conformità a quanto previsto dal DPR n. 158/99 c.d. "metodo normalizzato", e può tener conto degli eventuali conguagli positivi o negativi degli anni precedenti.
3. La tariffa TARI è composta dalla quota fissa e dalla quota variabile.
4. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Le tariffe sono determinate annualmente sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati relativo all'esercizio di riferimento, **validato dall'organo competente** in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003 **nonché sulla base dei diversi criteri dettati da specifiche disposizioni normative.**
5. Il Consiglio comunale, con il provvedimento relativo alla determinazione delle tariffe del tributo, ripartisce l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra le utenze domestiche e non domestiche.

6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
7.

ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE

1. In base alle disposizioni di cui all'articolo precedente, agli effetti dell'applicazione della TARI, i locali e le aree tassabili sono classificati come segue:

CATEGORIE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Classi
1. abitazioni - prima fascia (1 componente /nucleo familiare)
2. abitazioni- seconda fascia (2 componenti /nucleo familiare)
3. abitazioni- terza fascia (3 componenti /nucleo familiare)
4. abitazioni- quarta fascia (4 componenti /nucleo familiare)
5. abitazioni- quinta fascia (5 componenti /nucleo familiare)
6. abitazioni- sesta fascia (6 o più componenti /nucleo familiare)
7. pertinenza

CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
5 Alberghi con ristorazione
6 Alberghi senza ristorante
7 Ospedali - Case di cura e di riposo
8 Uffici, e agenzie
9 Banche , **studi professionali** e istituti di credito -
10 Negozi, abbigliamento - Negozi particolari, filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11 Edicola, Farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione - Attività artigianali di produzione beni specifici
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pub, mense, birrerie, hamburgherie,
17 Bar, caffè, pasticceria -
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza
21 Discoteche, night club

2. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie di attività, viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata; in tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o per l'altra attività, si fa riferimento alla destinazione principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Le utenze non domestiche nelle quali l'attività si fermi a seguito di procedure concorsuali, cassa integrazione a zero ore, cessazione attività, ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano come luoghi di deposito salvo che non rientrino nelle ipotesi di esclusione di cui al presente regolamento.

ART. 13 – SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni Scolastiche Statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33 bis del D.L. 31 Dicembre 2007 n. 248 convertito dalla Legge 28 Febbraio 2008 n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 14 – TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alle tariffe annuali della TARI, rapportate a giorno, maggiorate di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro.
8. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per il tributo annuale.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
10. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di
    a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio o svolgono mestieri (mimi, suonatori, pittori, arrotini ecc.) su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;
    b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni;

c) occupazioni effettuate da cantieri, ad esclusione dei locali adibiti a ufficio di cantiere,mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti assimilati agli urbani per i quali il tributo è dovuto;
d) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo (ad es. con tubazioni, condutture, cavi, allacciamenti, fioriere, alberi o addobbi natalizi, fiori o piante ornamentali in occasione di festività ricorrenze, celebrazioni, rastrelliere, tabelle segnaletiche ecc.);
e) occupazioni effettuate da banchetti per raccolta firme, banchetti di partiti politici o di enti non commerciali, non eccedenti i 16 metri quadrati, purché non si effettui attività di somministrazione di cibi o bevande, o attività di vendita per finalità commerciali;
f) occupazioni di aree scoperte per un massimo di sei ore giornaliere in assenza di somministrazione di cibi o bevande o vendita commerciale;
g) occupazione per lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture effettuate con ponti, steccati o simili;
h) occupazioni per manutenzione del verde, potature ecc. limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni;
i) occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province/Città Metropolitane, dai Comuni per attività istituzionali o da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo stato;

11. Si considera soggetta a tributo giornaliero ogni altra occupazione che non rientra nei casi di esenzione.
12. Per le imprese che, a seguito dei DPCM 2020 emessi per l'emergenza COVID 2020, hanno dovuto sospendere la propria attività, la tassa sui rifiuti non è dovuta limitatamente al periodo di sospensione.

ART. 15 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale **prevista dalla normativa provinciale. Il tributo verrà riscosso con le stesse modalità della TARI e il relativo gettito sarà riversato come previsto dalla legge.**

ART. 16 RIDUZIONI DELLA TASSA

1. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e non continuativo e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione della tariffa pari al 20%.
2. Per i locali, diverse dalle abitazioni, e per le aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata, sia per la parte fissa che per la parte variabile, al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o se superiore, a quello di effettiva conduzione o occupazione.
3. Per le utenze non servite è prevista l'esenzione della Tari;
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione; cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 17 - AGEVOLAZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Agli utenti domestici residenti che, nell'alloggio di residenza, provvedono in proprio al compostaggio della componente putrescibile dei rifiuti è applicata, anno per anno, una riduzione pari al 10% sulla parte variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono presentare entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno di riferimento un'apposita istanza all'ente nella quale attestino:
    - che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, indicando contestualmente le modalità utilizzate (composter, concimaia ecc.);
    - di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati dall'ente al fine di verificare la reale pratica del compostaggio;
    - di restituire, qualora in proprio possesso, il Kit per la raccolta dei rifiuti organici.
2. Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che ne fanno specifica richiesta.

ART. 18 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune, **nell'ambito degli interventi socio-assistenziali**, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa di soggetti residenti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.
2. I soggetti che hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono:
    - le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS;
    - le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale definito dalla legge;
    - i soggetti individuati dalla Legge 05 febbraio 1992 n. 104 che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
3. L'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa di cui al comma 1° deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno di ogni anno, allegando la documentazione comprovante le condizioni di diritto e di fatto richieste per poterne beneficiare.
4. Le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione.

ART. 19 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della tassa sono tenuti a dichiarare ogni circostanza rilevante per 'applicazione del tributo,presentando apposita dichiarazione scritta. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui
    a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
    b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
    c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree
2. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. Le variazioni del numero dei componenti residenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
4. In caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di cancellazione entro i termini prescritti. In mancanza della dichiarazione si procederà alla cancellazione d'ufficio della dichiarazione di possesso o detenzione del soggetto deceduto e alla iscrizione d'ufficio a carico dei soggetti sopra

individuati, con contestuale applicazione della sanzione per omessa denuncia. Qualora a seguito di decesso o trasferimento del contribuente non sia possibile individuare coobbligati o eredi, si procederà alla cancellazione d'ufficio della dichiarazione di possesso, occupazione o detenzione del soggetto deceduto o trasferito e alla iscrizione d'ufficio del proprietario.

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
6. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
7. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché dichiarata nel termine di cui al primo comma.
8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
10. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento della tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione; lo stesso principio vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta nel termine di cui al primo comma, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
11. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
12. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
    La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
13. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 20 –RISCOSSIONE

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite dalle specifiche norme del presente regolamento. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. La TARI è riscossa dal Comune in base alle dichiarazioni, suddividendo di norma l’ammontare annuale, comprensivo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, in due rate aventi scadenza il 31 LUGLIO e il 31 OTTORE. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 OTTOBRE di ciascun anno.
3. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello F24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Al fine di semplificare l'adempimento, il Settore Entrate invierà al domicilio fiscale dei contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le

somme dovute per TARI e tributo provinciale, il numero delle rate e le rispettive scadenze ed il modello di pagamento. Il contribuente è tenuto a prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'invito di pagamento predisposto dal Comune per poter eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

5. l tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo uguale o inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
6. **Il recupero evasione e la riscossione coattiva è effettuata ai sensi di quanto disposto dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i.**
7. La riscossione coattiva **degli atti per i quali non si applica l'art. 1 comma 792 della L. 160/2019** è effettuata mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili.
8. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, sia uguale o inferiore per ciascun credito ad euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 e sostituiscono **quanto disposto con deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 02/07/2015.**
2. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità e dei precedenti prelievi tributari in conformità alla disciplina regolamentare vigente per ciascun anno di imposta ed entro i termini decadenziali o prescrizionali previsti.

ART. 22 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.